

**Al GIP del Tribunale di
Reggio Calabria**

Il sottoscritto avvocato Paolo Romeo, persona offesa nel procedimento penale n. 179/97 RGNR , pendente presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del colonnello Santarelli Rolando indagato del reato di cui all'art. 372 c.p., propone opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero dr Giovanna Tagliatela in data 4.4.97 e notificata allo scrivente in data 07.04.1997 per i seguenti motivi :

In data 23.12.1996 lo scrivente inoltrava un esposto al Procuratore della Repubblica di Roma nonché al Ministero di Grazia e Giustizia, al Ministero degli Interni, al Presidente della Commissione Centrale per la tutela dei programmi di protezione dei collaboratori di giustizia ed al direttore del Servizio Centrale di Protezione **rilevando** la contraddittorietà delle affermazioni del dr Macrì Vincenzo e del colonnello Santarelli Rolando con le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia in ordine al trattamento ed alla sorveglianza loro riservata dai competenti organi dello Stato.

In data 21.01.1997 il sostituto procuratore di Roma dr Vittorio De Cesare ha ritenuto di ravvisare, nei fatti esposti, l'ipotesi di reato p. e p. dall'art. 372 nei confronti del colonnello Rolando Santarelli e ciò, in conseguenza delle dichiarazioni dallo stesse rese nel processo 16.95 RG Assise di Reggio Calabria alla udienza del 12.12.1996. Conseguentemente trasmetteva gli atti , per competenza, all'AG di Reggio Calabria per le indagini del caso.

Il sostituto procuratore della Repubblica di Reggio Calabria dr Giovanni Tagliatela, sulla base della sola acquisizione del verbale di interrogatorio del colonnello Santarelli, ha ritenuto di dovere escludere la sussistenza del reato ipotizzato dal PM di Roma, ravvisando invece la opportunità di indagini ed approfondimenti sui fatti denunciati dall'esponente con specifico riferimento alla eventuale responsabilità di terzi in ordine alla modalità di gestione e di vigilanza dei collaboratori.

In conseguenza il PM di Reggio richiedeva la archiviazione per quanto attiene la posizione del colonnello Santarelli e decideva di trasmettere gli atti alla Procura di Roma per il proseguo delle indagini .

L'esposto conteneva una esposizione di fatti, di circostanze e di rilievi che miravano all'accertamento di responsabilità di quanti avevano rappresentato e

riferito una stessa realtà - il trattamento e la vigilanza dei collaboratori di giustizia nel periodo 1992-1995 - in modo diametralmente opposto.

Infatti, **da una parte** :

a) - il colonnello Santarelli Rolando , nel corso del processo 16.95, nella sua qualità di Capo della 1^a Divisione della DIA, a cui era affidato il compito del servizio di protezione dei collaboratori, ha affermato : **a)** che i collaboratori non si incontravano tra di loro ; **b)** che erano soggetti ad una continua vigilanza dal personale a ciò addetto; **c)** che non avevano la piena ed esclusiva disponibilità di utenze telefoniche; **d)** che eventuali telefonate effettuate o ricevute dal collaboratore cadevano sotto il controllo del personale che svolgeva la vigilanza 24 ore su 24 ore.

b) - il dr Macrì ha poggiato la sua convinzione, sulla possibile attendibilità dei collaboratori, sulla circostanza che “ **deve ritenersi esclusa ogni interferenza esterna e ogni concertazione tra i due collaboratori, sottoposti a trattamento e sorveglianza, che ne assicura il più rigoroso isolamento**” . Il dr Macrì era già, all'epoca della richiesta di autorizzazione a procedere, non un semplice sostituto procuratore della Repubblica di periferia, bensì autorevole componente della DNA , e quindi persona che con grande senso di responsabilità , verificava i fatti e le circostanze che poneva a base dei suoi provvedimenti. Il dr Macrì certamente ha ricevuto assicurazioni dalla DIA e quindi dal colonnello Santarelli o da altri responsabili del Servizio Centrale di protezione in ordine al fatto che Barreca e Lauro erano sottoposti a rigoroso isolamento.

Dall'altra una circostanziata e documentata, pur se parziale, casistica fatta di episodi da cui è dato rilevare l'esatto contrario della prima tesi.

In aggiunta a quanto sin qui rilevato, va offerta alla valutazione dell'AG copia del resoconto stenografico della seduta del 7 febbraio 1997 della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia riguardante l'audizione del dr Manganelli direttore del Servizio Centrale per la protezione dei collaboratori di giustizia.

In essa a pagina 18 e 19 si può leggere :

MANGANELLI. Signor Presidente, vorrei proseguire nel rispondere alle altre domande che mi sono state rivolte. L'onorevole Carrara ha fatto riferimento all'effettività di incontri tra i collaboratori di giustizia e, in relazione all'arresto di Salvatore Contorno, ha sottolineato la probabilità di recidiva criminale. **Che si può fare per evitare gli incontri tra i collaboratori di giustizia ?** Considerato che le persone inserite nel programma di protezione come collaboratori di giustizia liberi sono 729, cui si aggiungono 263 detenuti in strutture carcerarie, **tutti gli altri** (ricordo che il numero totale dei collaboratori è 1.273), essendo ammessi a misure alternative alla detenzione carceraria, **sono sostanzialmente liberi per ampie fasce orarie del giorno.** Ne consegue che, distribuiti in 14 regioni italiane, vivono liberi 1.000 collaboratori di giustizia che sono tenuti a rispettare il codice comportamentale, perché inseriti nello speciale programma di protezione, che è stato modellato e definito dalla Commissione centrale. Inoltre, tra le prescrizioni che si impegnano a rispettare con l'atto di assenso (che è quello che dà la possibilità al programma di

dispiegare la sua efficacia), vi è quella di non rivelare ad altre persone il proprio status e la località protetta e segreta nella quale risiedono. Poiché nessuna condotta tipizzata come sanzionabile all'interno dello speciale programma di protezione si riferisce al caso di due collaboratori di giustizia liberi che si incontrano, **affermare che i collaboratori di giustizia non si possono incontrare equivale a dire il falso.** Francamente non mi sento di confermare quello che da più parti, in questi mesi, ho letto su vari organi di stampa, in merito a dichiarazioni di soggetti istituzionali e no che hanno fatto riferimento all'impossibilità che i collaboratori di giustizia si incontrino. **Non posso affermare che i collaboratori di giustizia non si incontrino;** anzi voglio aggiungere che **questa condotta** (se non sarà tipizzata e prescritta come violazione del codice comportamentale previsto dal programma) **qualora venisse riscontrata, non risulterebbe neppure.** Viceversa il collaboratore di giustizia che viene trovato, in sede di verifica di attuazione delle misure tutorio-assistenziali (come si è verificato in molti casi), nell'abitazione di un altro collaboratore di giustizia, dà luogo, con la sua condotta, ad una violazione del codice comportamentale, che viene riferita alla Commissione centrale come comportamento irregolare avendo un collaboratore rivelato ad altri la propria abitazione; ovviamente, in un'ipotesi del genere, il collaboratore non rivelerebbe il proprio status che sarebbe evidentemente già noto all'altro soggetto interessato. **NOVI : Potrebbero incontrarsi casualmente ! MANGANELLI** Senatore Novi, **non posso escludere un'eventualità del genere, tanto meno posso impedire che ciò accada. - MISSERVILLE :** Questa violazione è già prevista dall'art. 12 della legge n. 82 del 1991 che stabilisce che si devono osservare le norme di sicurezza prescritte. **MANGANELLI :** Ciò **non** significa che è **sanzionato il comportamento di due persone che si incontrano a Roma**, perché vivono entrambe in questa città, a meno che non sia provato, nella circostanza dell'incontro, che l'uno ha dato il proprio recapito, il proprio indirizzo all'altro, perché questo rappresenta una violazione in quanto svela la località protetta. **NOVI :** Egli (Manganelli) ha detto che finora dei soggetti istituzionali hanno dato una lettura, una interpretazione, delle versioni, per quanto riguarda appunto i rapporti che potevano crearsi tra collaboratori di giustizia, non rispondenti alla realtà dei fatti.

Tale ultima autorevole affermazione non soltanto attribuisce attendibilità alle dichiarazioni dei collaboratori sul punto, ma discredita platealmente le affermazioni del dr Vincenzo Macrì e le dichiarazioni del colonnello Rolando Santarelli perché appaiono destituite di fondamento logico e giuridico atteso che l'incontro tra collaboratori :

- a** - non è sanzionato da alcuna legge;
- b** - non è prescritto come violazione dal codice di comportamentale previsto dal programma ;
- c** - qualora venisse riscontrato non risulterebbe neppure ;
- d** - per ampie fasce orarie del giorno i collaboratori sono sostanzialmente liberi senza sorveglianza.

Anche alla luce di tali considerazioni appare affrettata la richiesta di archiviazione del PM.

Appare doveroso e necessario un approfondimento sulle disfunzioni nei rapporti interni alla DIA, nei rapporti Dia - Servizio Centrale di Protezione, nei rapporti tra Dia - DNA al fine di accertare i fatti e le eventuali responsabilità. Ciò passa sicuramente attraverso l'interrogatorio del colonnello Santarelli e l'interrogatorio dei funzionari DIA preposti alla esecuzione delle disposizioni impartite dal dirigente della 1^a Divisione .

Infatti il dr Tagliatela osserva che

In realtà - l'indagine deve essere effettuata dall'AG competente per territorio in ordine ai reati allo stato configurabili soltanto ex art. 323 CP - alla quale spetta anche la valutazione dell'effettiva attendibilità (cfr. il confronto Raso-Scriva, a pag. 159 del verb. D'udienza del 27.11.'96) degli elementi sui quali l'esponente fonderebbe il convincimento dell'esistenza di quei contatti sui quali viene richiesto di indagare.

Tanto consiglia che, ogni decisione relativa alla posizione del colonnello Santarelli, venga assunta all'esito della indagine opportunamente sollecitata dal dr Tagliatela.

Sulla base di tali premesse si chiede la prosecuzione delle indagini preliminari sia per la ipotesi di reato ex art. 323 sia nei confronti del colonnello Santarelli e di quanti altri dovesse ritenersi sussistere responsabilità.

Si ravvisa la competenza dell'AG di Roma anche alla luce delle dichiarazioni del dr Manganelli.

Si produce copia del resoconto stenografico della seduta del 7 febbraio 1997 della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia.

Si chiede in particolare l'interrogatorio del colonnello Rolando Santarelli, del dr Vincenzo Macrì e del dr Manganelli e di quanti all'esito degli interrogatori potessero fornire elementi utili per l'accertamento dei fatti.

Reggio Calabria 14 aprile 1997

Con ossequio

Seduta Venerdì 7 febbraio 1997 Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia

MANGANELLI. Signor Presidente, vorrei proseguire nel rispondere alle altre domande che mi sono state rivolte. L'onorevole Carrara ha fatto riferimento all'effettività di incontri tra i collaboratori di giustizia e, in relazione all'arresto di Salvatore Contorno, ha sottolineato la probabilità di recidiva criminale. Che si può fare per evitare gli incontri tra i collaboratori di giustizia ? Considerato che le persone inserite nel programma di protezione come collaboratori di giustizia liberi sono 729, cui si aggiungono 263 detenuti in strutture carcerarie, tutti gli altri (ricordo che il numero totale dei collaboratori è 1.273), essendo ammessi a misure alternative alla detenzione carceraria, sono sostanzialmente liberi per ampie fasce orarie del giorno. Ne consegue che, distribuiti in 14 regioni italiane, vivono liberi 1.000 collaboratori di giustizia che sono tenuti a rispettare il codice comportamentale, perché inseriti nello speciale programma di protezione, che è stato modellato e definito dalla Commissione centrale.

Inoltre, tra le prescrizioni che si impegnano a rispettare con l'atto di assenso (che è quello che dà la possibilità al programma di dispiegare la sua efficacia), vi è quella di non rivelare ad altre persone il proprio status e la località protetta e segreta nella quale risiedono. Poiché nessuna condotta tipizzata come sanzionabile all'interno dello speciale programma di protezione si riferisce al caso di due collaboratori di giustizia liberi che si incontrano, affermare che i collaboratori di giustizia non si possono incontrare equivale a dire il falso.

Francamente non mi sento di confermare quello che da più parti, in questi mesi, ho letto su vari organi di stampa, in merito a dichiarazioni di soggetti istituzionali e no che hanno fatto riferimento all'impossibilità che i collaboratori di giustizia si incontrino. Non posso affermare che i collaboratori di giustizia non si incontrino; anzi voglio aggiungere che questa condotta (se non sarà tipizzata e prescritta come violazione del codice comportamentale previsto dal programma) qualora venisse riscontrata, non risulterebbe neppure. Viceversa il collaboratore di giustizia che viene trovato, in sede di verifica di attuazione delle misure tutorio-assistenziali (come si è verificato in molti casi), nell'abitazione di un altro collaboratore di giustizia, dà luogo, con la sua condotta, ad una violazione del codice comportamentale, che viene riferita alla Commissione centrale come comportamento irregolare avendo un collaboratore rivelato ad altri la propria abitazione; ovviamente, in un'ipotesi del genere, il collaboratore non rivelerebbe il proprio status che sarebbe evidentemente già noto all'altro soggetto interessato.

Richiesta di Archiviazione

Al Giudice delle Indagini
Preliminari presso il Tribunale
di Reggio Calabria

- Il PM, dr Giovanni Tagliatela
- Visti gli atti del procedimento n. 179/97 RGNR
- Iscritto nel registro delle notizie di cui all'art. 335 comma 1 cpp in data 18.03.1997
- nei confronti di Santarelli Roalndo nato a Roma il 23.01.1940

Premesso che con esposto presentato in data 4 gennaio 1997 presso la Procura del Tribunale di Roma, Romeo Paolo ha denunciato la esistenza, a suo avviso, di documentazione che comproverebbe la esistenza di contatti tra i collaboratori di giustizia. All'udienza del 12.12.96 presso la Corte di Assise nel procedimento che vede imputato il denunciante per il reato di 110, 416 bis cp, il colonnello Santarelli della GdF in servizio alla DIA ha confermato la esistenza di disposizioni che sancivano il divieto di contatti tra i collaboratori di giustizia. Di qui la denuncia alla AG di Roma per l'accertamento di eventuali responsabilità di terzi in ordine ad eventuali inosservanze del divieto di contatto tra i collaboratori di giustizia.

Osserva che

ad una attenta lettura dell'esposto, si deve convenire con la individuazione dell'AG procedente effettuata da Romeo Paolo. In particolare dal tenore dello esposto ma soprattutto dal contenuto delle dichiarazioni rese al dibattimento dal colonnello Santarelli si evince la sussistenza di disposizioni volte a prevenire i rischi di possibili contatti tra i collaboratori di giustizia e questo pur in quel contesto di precarietà organizzativa determinata dall'avviamento del sistema di protezione dei collaboratori che vedeva confluire per necessità organizzative soggetti (DIA e Servizio Centrale di Protezione) deputati a compiti diversi.

Al dibattimento il colonnello Santarelli ha dichiarato di non essere a conoscenza di contatti tra i collaboratori, precisando che nulla mai gli era stato riferito in proposito in un più ampio contesto dichiarativo nel quale illustrava le competenze nell'arco temporale - aprile-novembre-dicembre 1992 delle varie divisioni della Dia e dei rapporti del Servizio Centrale di Protezione (noi eseguivamo quelle direttive e davamo il personale in appoggio) .

Se queste sono le dichiarazioni del colonnello Santarelli, non si ritiene possibile configurare alcuna falsa testimonianza. Come è noto il reato in questione si configura allorchè vi sia

difformità tra quanto il teste depone e ciò che egli realmente conosce sui fatti in ordine ai quali viene interrogato (Cifrario Cass. Sez. VI 89/18 3350).

Allo stato non emergono elementi in tal senso :

- non lo si evince dalla documentazione allegata all'esposto;
- non lo afferma lo stesso esponente.

Ne può ipotizzarsi alcuna forma di inganno od errore eventualmente rilevante ex art. 48, 372 cp perché in tal caso la dichiarazione non è stata supportata da riferimenti a specifiche assicurazioni ricevute da terzi sulla questione oggetto della deposizione (contatto tra i collaboratori ed utenze telefoniche del Lauro) che avrebbero determinato quella divaricazione tra quanto dal teste riferito in udienza e quanto dalui conosciuto (sia pure per mezzo di terzi) . Tale sicuramente non può ritenersi la eventuale inosservanza di direttive da parte di terzi facenti parte della struttura del sistema di protezione (organizzativamente descritto dal colonnello Santarelli), inquanto - di per sé -

non esercitanti alcuna influenza sul patrimonio conoscitivo del teste, oggetto di riferimento dibattimentale.

L'imputazione di falsa testimonianza non è tecnicamente configurabile.

In realtà - l'indagine deve essere effettuata dall'AG competente per territorio in ordine ai reati allo stato configurabili soltanto ex art. 323 CP - alla quale spetta anche la valutazione dell'effettiva attendibilità (cfr. **il confronto Raso-Scriva, a pag. 159 del verb. D'udienza del 27.11.'96**) degli elementi sui quali l'esponente fonderebbe il convincimento dell'esistenza di quei contatti sui quali viene richiesto di indagare.

Visti gli artt. 408/411 c.p.c., 125 D.lv. 271/89

C H I E D E

che il Giudice delle indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti a questo Ufficio per la successiva trasmissione alla Procura presso il Tribunale di Roma.

Manda alla segreteria Polizia Giudiziaria per la notifica alla persona offesa, Romeo Paolo, domiciliato in RC Via Demetrio Tripepi con avviso che nel termine di 10 giorni può prendere visione degli atti e prestare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Reggio Calabria 4.4.97